

Allegato alla lettera A "Statuto" associativo

Statuto

Art. 1

Denominazione

1. E' costituita l' " ASSOCIAZIONE PERITI AGRARI (As.Per.A.)" - di seguito chiamata Associazione alla quale possono iscriversi i cittadini italiani in possesso del titolo di perito agrario o della maturità tecnica agraria, o di un diploma di laurea che consente l'accesso alla professione di perito agrario nonché i cittadini dei paesi comunitari ed extracomunitari purché siano in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente, di seguito detti "periti agrari".

2. L'Associazione non ha scopo di lucro, non ha appartenenza politica ed è apartitica, si ispira ai principi della solidarietà sociale ed alla tutela degli iscritti.

Art. 2

Sede

1. L' Associazione ha sede in Roma, Via Alessandro VII° n.49.
2. Possono essere istituiti uffici ed amministrazioni zonali sia in Italia che all'Estero.

Art. 3

Scopo

1. L'Associazione si propone la tutela e la rappresentanza collettiva dei periti agrari iscritti all'associazione, anche nell'ambito dei paesi comunitari, facendo proprie le seguenti attività e direttive :
a) favorisce con ogni mezzo l'instaurarsi dei rapporti di solidarietà fra gli



associati promuovendo qualsiasi iniziativa ritenuta idonea allo scopo, comprese quelle iniziative, anche in convenzione, che possano favorire gli associati ed i loro familiari;

b) promuove, valorizza e tutela il titolo di perito agrario sia nell'ambito Nazionale che comunitario;

c) assiste gli associati nelle controversie di natura professionale e di lavoro;

d) promuove innovazioni legislative finalizzate alla tutela della categoria dei periti agrari e allo sviluppo della cultura e dei settori ambientale, territoriale agricolo, forestale e zootecnico sia a livello Nazionale che in virtù di tutte le iniziative contemplate dalle direttive CEE emanate e di futura emanazione anche attinenti le materie della formazione e riconversione professionale, dell'orientamento tecnico e socio economico, dello sviluppo economico strutturale;

e) promuove attività, anche di concerto con il Collegio dei Periti agrari e dei Periti Agrari Laureati, stipula convenzioni e partecipazioni a Fondazioni, Enti pubblici e privati e strutture che consentano di raggiungere gli scopi sociali ed ai periti agrari di sviluppare attività di lavoro di qualsiasi genere, sia a livello libero professionale che subordinato;

f) promuove la divulgazione, con qualsiasi mezzo, delle normative nazionali ed internazionali anche mediante la messa in opera di opportune campagne pubblicitarie e di informazione al fine di promuovere i prodotti agricoli e zootecnici e la pubblicazione dei risultati di tutte le attività sopra elencate.

g) promuove l'istituzione di centri sperimentali, scuole anche relative agli

IFTS ed ITS per i quali potrà gestirne i corsi, e similari in modo da favorire lo studio e la divulgazione di ogni mezzo di perfezionamento ambientale, territoriale agricolo, forestale e zootecnico e di sfruttamento agricolo e zootecnico nonché il coordinamento e l'organizzazione, anche di concerto con altre figure istituzionali, di studi, seminari e corsi di formazione;

2. Per il perseguimento degli scopi statutari l'Associazione si propone di perseguire, in Italia ed all'estero, il reperimento sotto qualsiasi forma di tutti i beni necessari al perseguimento dello scopo sociale;

3. Le finalità di cui sopra possono essere realizzate operando direttamente e/o indirettamente attraverso società controllate o partecipate, ed in regime di convenzione con Associazioni ed Enti che perseguano scopi analoghi o convergenti, sia avvalendosi della prestazione di terzi cui delegare la realizzazione di determinate attività.

4. L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà consociarsi con altri enti pubblici o privati ovvero aderirvi in persona del suo Presidente o di altri associati a ciò specificatamente delegati.

Art. 4

Soci

1. Può divenire socio dell'Associazione chiunque, persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'Art.1, che dichiarano di aderire all'Associazione e di accettare le norme statutarie e regolamentari che scaturiscono dall'attività delle società stessa. Possono, su proposta del Consiglio Direttivo, essere nominati "Soci Onorari" anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art.1 del presente statuto, purché si impegnino al raggiungimento dello scopo sociale e comunque, nel numero complessivo, tali soci non potranno



essere in numero superiore al 20% degli iscritti totali.

2. E' anche ammessa l'iscrizione di associazioni territoriali o nazionali di periti agrari a qualsiasi titolo costituitesi;

3. Il domicilio degli associati, per quanto attiene ai rapporti con l'Associazione è quello degli stessi indicato per l'iscrizione al libro soci.

4 I soci stessi sono tenuti a comunicare entro 10 giorni le variazioni del domicilio o della sede legale a mezzo lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (in seguito chiamata P.E.C.).

Art. 5

Iscrizione

1. Chiunque voglia diventare socio dell'Associazione deve presentare una domanda di adesione. Sull'accoglimento decide il Consiglio Regionale quando costituito o in via transitoria dal Commissario Straordinario nominato per la costituzione delle strutture territoriali. Per le richieste di iscrizione delle associazioni la domanda va inoltrata al Consiglio Nazionale che decide inappellabilmente .

2. Nella domanda il richiedente deve specificare l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dal presente statuto e fornire ogni altra notizia utile agli scopi sociali.

3. Il Consiglio regionale, entro tre mesi dalla ricezione della domanda, decide in modo inappellabile sull'accoglimento della stessa.

Art. 6

Impegni del socio

1. I soci sono obbligati ad osservare lo statuto, il regolamento e le delibere assunte dagli organi sociali .

2. Il socio deve versare nei termini fissati dal Consiglio regionale, un contributo di ammissione che viene proposto dallo stesso Consiglio regionale ed approvato dall'Assemblea regionale all'inizio di ciascun anno solare. E' altresì dovuto il versamento di un contributo annuale al Consiglio Nazionale da questo stabilito, per termini ed entità, secondo il medesimo procedimento.

3. Le associazioni verseranno tante quote quanti sono gli iscritti.

4. Il socio inoltre, si impegna alle prestazioni personali necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, all'osservanza delle leggi e del presente statuto, delle decisioni prese dagli organi sociali competenti.

Art. 7

Esclusioni

1. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) quando non osserva le disposizioni di statuto ovvero le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- c) quando mantiene un comportamento contrastante con gli interessi dell'Associazione ;
- d) quando non adempie agli obblighi assunti verso la Associazione ;
- e) quando per due anni, anche non consecutivi, risulti moroso nei confronti dell'Associazione.

2. Spetta al Consiglio Nazionale deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'esclusione ed avergli concesso un termine di quindici

